



U  
D

*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
**Direzione Generale**

15/01/2022  
242  
V.B.

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
- Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine e grado
- e per il loro tramite
- Ai Referenti scolastici Covid-19 delle scuole di ogni ordine e grado
- Al Sito WEB - USR per la Puglia
- e, p.c., Al Dirigente dell'Ufficio II USR per la Puglia
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale USR per la Puglia
- Ai Dirigenti Tecnici USR per la Puglia
- Alle OO.SS.


**OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative.**

In riferimento all'oggetto, si trasmette alle SS.LL. la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. r\_puglia/AOO\_005/PROT/14/01/2022/0000379 recante: "*Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative.*".

**Allegato:**

Nota Dip. Salute r\_puglia/AOO\_005/PROT/14/01/2022/0000379

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Giuseppe SILIPO

 Firmato digitalmente da  
SILIPO GIUSEPPE  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia*  
Direzione Generale

- Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado
- Ai Coordinatori delle attività educative e didattiche delle scuole paritarie di ogni ordine e grado  
e per il loro tramite
- Ai Referenti scolastici Covid-19 delle scuole di ogni ordine e grado
- Al Sito WEB -USR per la Puglia
- e, p.c., Al Dirigente dell'Ufficio II  
USR per la Puglia
- Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
USR per la Puglia
- Ai Dirigenti Tecnici  
USR per la Puglia
- Alle OO.SS.

**OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative.**

In riferimento all'oggetto, si trasmette alle SS.LL. la nota della Regione Puglia, Dipartimento della Promozione della Salute e del Benessere Animale, prot. r\_puglia/AOO\_005/PROT/14/01/2022/0000379 recante: "*Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative.*".

**Allegato:**

Nota Dip. Salute r\_puglia/AOO\_005/PROT/14/01/2022/0000379

IL DIRETTORE GENERALE  
Giuseppe SILIPO



Firmato digitalmente da  
SILIPO GIUSEPPE  
C=IT  
O=MINISTERO  
DELL'ISTRUZIONE



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE ANIMALE**

**URGENTE**

Ai Direttori Generali  
*e, per il loro tramite*

Ai Direttori Sanitari  
Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione  
Ai Direttori dei SISP  
Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie  
Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari

- *delle Aziende Sanitarie Locali*

Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Al Presidente ANCI Puglia

Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:

- dei MMG/PLS
- delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
- delle strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

*e, per conoscenza*

Al Responsabile regionale Flussi Covid-19  
Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento  
Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale  
Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale  
All'Assessore alla Sanità e Benessere animale  
All'Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale  
Al Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative.**

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) e dall'art. 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica) del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», si comunica che con circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione prot. 0000011 del 08.01.2022 (qui trasmessa in allegato) sono state fornite *“prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria”*.

Con nota del 08.01.2021 il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 ha formulato indicazioni operative inerenti all'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado in attuazione di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n.1/2022.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE ANIMALE**

**URGENTE**

Ai Direttori Generali  
*e, per il loro tramite*

- Ai Direttori Sanitari
- Ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione
- Ai Direttori dei SISP
- Ai Direttori Dipartimenti Cure Primarie
- Ai Direttori dei Distretti Socio Sanitari
  - *delle Aziende Sanitarie Locali*
- Al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale
- Al Presidente ANCI Puglia
- Alle Associazioni e Rappresentanze di Categoria:
  - dei MMG/PLS
  - delle Farmacie pubbliche e private convenzionate
  - delle strutture private accreditate

Agli Ordini Professionali

*e, per conoscenza*

- Al Responsabile regionale Flussi Covid-19
- Ai Dirigenti delle Sezioni del Dipartimento
- Al Dirigente Struttura Comunicazione Istituzionale
- Al Dirigente Sezione Protezione Civile regionale
- All' Assessore alla Sanità e Benessere animale
- All' Assessore alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale
- Al Presidente della Giunta Regionale

**OGGETTO: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Nuove modalità organizzative – Indicazioni operative.**

In relazione a quanto previsto dall'art. 4 (Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo) e dall'art. 5 (Misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica) del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore», si comunica che con circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione prot. 0000011 del 08.01.2022 (qui trasmessa in allegato) sono state fornite *“prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria”*.

Con nota del 08.01.2021 il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 ha formulato indicazioni operative inerenti all'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado in attuazione di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n.1/2022.



Tenuto conto delle prime indicazioni di carattere applicativo e operativo formulate con le richiamate comunicazioni e considerata la necessità, nelle more della messa a regime dei sistemi e dell'organizzazione derivanti, di fornire prime indicazioni operative allo scopo di garantire, nonostante il particolare contesto epidemiologico, lo svolgimento delle attività del sistema educativo, scolastico e formativo.

Le indicazioni di cui all'allegato documento sostituiscono, pur mantenendone per quanto possibile una generale coerenza, quanto già definito dalla Regione Puglia con note prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021, prot. AOO/005/0007333 del 15.11.2021 e prot. 0007424 del 19.11.2021.

Pertanto, nelle more di addivenire alla modifica e integrazione del documento approvato con deliberazione della Giunta Regionale 27 gennaio 2021, n. 131 recante «Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Indirizzi operativi per la riapertura in sicurezza delle scuole nella Regione Puglia», devono essere osservate le seguenti linee di indirizzo operative da attuarsi con decorrenza immediata in tutte le comunità scolastiche incluse in percorsi di istruzione e formazione professionale della Puglia.

Si rinvia ai competenti Dipartimenti di Prevenzione ASL la valutazione circa l'adozione di ulteriori misure di prevenzione. Al fine della valutazione di specifiche criticità territoriali, su base settimanale, il Dipartimento Promozione della Salute trasmetterà alle Aziende Sanitarie e ai Dipartimenti di Prevenzione il report di monitoraggio regionale e un cruscotto di monitoraggio comunale predisposti dall'Area Epidemiologia e Care Intelligence di ARESS Puglia.

Il cruscotto comunale prevede, per ciascun Comune, per le ultime tre settimane di osservazione i seguenti indicatori:

- a) Il numero di nuovi casi diagnosticati in ciascuna settimana
- b) Il tasso di incidenza settimanale
- c) la variazione percentuale del numero di casi rispetto alla settimana precedente
- d) il numero e la percentuale sul totale dei nuovi casi diagnosticati con sintomi
- e) il numero di nuovi casi non collegati a catene di contagio
- f) la proporzione dei primi test positivi
- g) il rischio relativo (ovvero il rapporto del tasso comunale rispetto al tasso regionale), con i relativi intervalli di confidenza.

In particolare, nei comuni con un numero assoluto di nuovi casi superiore a 10, si suggerisce che i criteri di seguito elencati possano indicare una situazione meritevole di specifiche misure di prevenzione:

- a) tasso di incidenza settimanale: >500 casi per 100.000;
- b) variazione percentuale positiva del numero di nuovi casi rispetto alla settimana precedente;
- c) rischio relativo superiore a 1.3, statisticamente significativo.

Tali criteri potranno essere integrati con gli indicatori presenti nel report di monitoraggio regionale, nonché con i dati della sorveglianza scolastica e valutazioni locali relative alla pressione sul sistema di emergenza-urgenza e sulla tenuta della rete ospedaliera, con riferimento all'occupazione di posti letto e alla possibilità di garantire adeguati percorsi e assistenza clinica ai pazienti COVID-19 e non.

Laddove ne ricorrano i presupposti, i Dipartimenti di Prevenzione predispongono una relazione che, sulla base delle valutazioni epidemiologiche e di contesto, individui gli interventi ritenuti opportuni, da trasmettere ai Sindaci dei Comuni interessati, oltre che allo scrivente Dipartimento.



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL  
BENESSERE ANIMALE**

Si invitano le SS.LL. a prendere atto di quanto comunicato e a dare massima diffusione dei contenuti a tutte le articolazioni organizzative di competenza.

**P.O. Prevenzione e Promozione della Salute**

Nehludoff Albano



NEHLUDOFF ALBANO  
13.01.2022 19:35:12  
GMT+00:00

**Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere**

Onofrio Mongelli



Mongelli Onofrio  
13.01.2022  
19:45:12  
GMT+00:00

**Il Direttore del Dipartimento**

Vito Montanaro



Montanaro Vito  
14.01.2022  
11:09:57  
GMT+01:00



**NUOVE LINEE DI INDIRIZZO**  
**per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**  
**in ambito scolastico nella Regione Puglia**

**Sommario**

<b>1. Nuove modalità organizzative per la gestione Covid-19 in "ambito scolastico".....</b>	<b>5</b>
<b>2. Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni .....</b>	<b>6</b>
<b>3. Scuola primaria.....</b>	<b>7</b>
<b>3.1. Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente).....</b>	<b>7</b>
<b>3.2. Presenza di almeno due casi di positività nella classe (allievo e/o docente) .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) .....</b>	<b>9</b>
<b>4.1. Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente).....</b>	<b>9</b>
<b>4.2. Presenza di due casi di positività nella classe (allievo e/o docente).....</b>	<b>10</b>
<b>4.3. Presenza di almeno tre casi di positività nella classe (allievi e/o docente) .....</b>	<b>11</b>
<b>5. Personale scolastico .....</b>	<b>12</b>
<b>6. Obbligo di esibizione per rientro a scuola .....</b>	<b>12</b>
<b>7. Fase transitoria .....</b>	<b>13</b>
<b>8. Monitoraggio settimanale .....</b>	<b>13</b>
<b>Allegato 1 – Modello dichiarazione dirigente scolastico .....</b>	<b>14</b>
<b>Allegato 2 – Foglio elettronico per comunicazione contatti scolastici alla ASL .....</b>	<b>15</b>
<b>Allegato A – Autocertificazione rientro a scuola per assenza patologie NO Covid-19.....</b>	<b>16</b>
<b>Allegato B – Autocertificazione rientro a scuola motivi diversi da malattia .....</b>	<b>17</b>



## **1. Nuove modalità organizzative per la gestione Covid-19 in “ambito scolastico”**

Come indicato dal nuovo quadro normativo e dalle prime linee attuative nazionali, è necessario osservare ulteriori strategie operative finalizzate a massimizzare le attività di tracciamento e di *testing* dei contatti in “ambito scolastico” al fine di consentire il regolare svolgimento delle lezioni in presenza e delle relative attività ad esse connesse.

Con il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore» sono state definite le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo (art. 4) nonché definite le misure urgenti per il tracciamento dei contagi da COVID-19 nella popolazione scolastica (art. 5).

Con circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione prot. 0000011 del 08.01.2022 (qui trasmessa in allegato) sono state fornite *“prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative recentemente emanate nell'ottica di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile contesto di emergenza sanitaria”*.

Con nota del 08.01.2021 il Commissario Straordinario per l'Emergenza Covid-19 ha formulato indicazioni operative inerenti all'effettuazione gratuita di test antigenici rapidi (T5) per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a favore esclusivamente degli alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in attuazione di quanto previsto dal richiamato decreto-legge n.1/2022.

Come indicato con la circolare interministeriale sopra richiamata, la nuova strategia si basa soprattutto sul maggior coinvolgimento attivo delle risorse sanitarie già presenti sul territorio, come i Pediatri di Libera Scelta (PLS) e i Medici di Medicina Generale (MMG) a supporto delle attività dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, titolari delle procedure.

L'impiego di queste risorse professionali, capillarizzando sia le attività di controllo dei contatti sia quelle di *testing*, potrà contribuire a preservare quanto più possibile le attività didattiche in presenza mediante l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 avvalendosi oltre che dell'esecuzione diretta da parte del PLS/MMG anche delle strutture pubbliche e degli erogatori della rete regionale SARS-CoV-2.

In presenza di un caso positivo COVID-19 in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica sono di competenza dei Servizi Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali che, pertanto, devono:

- valutare l'andamento epidemiologico in “ambito scolastico” su base provinciale e comunale, al fine di adottare i provvedimenti di legge;
- disporre le misure sanitarie consequenziali;
- definire le tempistiche per la ripresa delle attività scolastiche.

In ragione dei Protocolli d'Intesa sottoscritti dalla Regione Puglia con le Rappresentanze dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta nonché in ragione del quadro normativo in materia di erogazione dei test antigenici rapidi da parte degli stessi Medici nonché da parte delle Farmacie aperte al pubblico convenzionate, da parte delle strutture sanitarie accreditate e da parte di quelle autorizzate in base anche a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n.557/2021 e ss.mm.ii., si può realizzare uno scenario di presa in carico e gestione dei “contatti scolastici” come qui di seguito riportato.





## **2. Sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni**

In presenza di un caso (bambino o insegnante) di positività nella sezione o gruppo classe devono essere osservate le seguenti misure.

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo, si deve prevedere:

- attività didattica: **sospesa**, per 10 giorni;
- misura sanitaria: **quarantena della durata di 10 giorni, con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo (T10).**

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di un caso confermato nella sezione o gruppo classe del proprio istituto scolastico, deve:

- a) informare “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai;
- b) individuare i “contatti scolastici” e segnalarli, tramite il foglio elettronico allegato, al “Referente ASL Covid-19” del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, con le modalità di seguito indicate;
- c) attuare le misure di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo come indicate all’art. 4 del decreto-legge n.1/2022 e come da Circolare interministeriale prot. 0000011 del 08.01.2022;
- d) verificare ai fini del rientro a scuola, il possesso dell’attestazione di negatività del test eseguito al tempo **T10**;
- e) assicurare il rispetto del divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La quarantena dovrà essere osservata dai bambini, sulla base della comunicazione prodotta dal Dirigente dell’Istituto Scolastico e resa nota mediante il Registro elettronico di classe nonché in base al provvedimento predisposto e reso nota al Dirigente scolastico da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione dell’ASL territorialmente competente.

In questo caso, per agevolare l’accesso alla fase diagnostica, l’esecuzione del **test antigenico rapido al 10 giorno (T10)** potrà avvenire:

- a) direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta o dei Medici di Medicina Generale che dovessero erogare questa prestazione per i propri assistiti;
- b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati accreditati o autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione di “Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt) che sarà prodotta dai Pediatri di Libera Scelta e dai Medici di Medicina Generale mediante il sistema informativo regionale “IRIS”.

Nel caso di cui alla lettera b), il genitore/tutore/affidatario riceverà dal Pediatra di Libera Scelta e dal Medico di Medicina Generale la stampa della richiesta prodotta mediante il sistema “IRIS” e potrà accedere ad uno qualunque degli erogatori (farmacie, laboratori) della rete regionale SARS-CoV-2.

Nella fase transitoria tale richiesta avrà l’attuale layout che comprende anche altre informazioni mentre nella fase a regime (entro fine corrente mese), tale richiesta avrà il layout della “Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2” (Rdt).

Nella fase a regime, il genitore/tutore/affidatario riceverà anche un SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema “IRIS” in cui sarà indicato il numero di Rdt e l’indicazione a rivolgersi presso una farmacia o presso un laboratorio per l’esecuzione del test.



La farmacia o il laboratorio, utilizzando la funzionalità di "Gestione semplificata" del sistema "IRIS", richiamerà il numero di Rdt e procederà all'effettuazione del test antigenico rapido.

Tutti gli erogatori del test antigenico rapido (Medico, Farmacie, Laboratori) dovranno:

- registrare immediatamente i dati di esito del test antigenico rapido nel sistema "IRIS" utilizzando come motivo di esecuzione il valore "Sorveglianza scolastica" e selezionare l'istituto scolastico di frequenza del bambino;
- stampare e consegnare al genitore/tutore/affidatario del bambino copia dell'attestato di esito del test SARS-CoV-2.

La disponibilità dell'esito del test sarà comunicata al genitore/tutore/affidatario del bambino a mezzo SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema "IRIS" in modo da poterlo comunque recuperare a mezzo Portale regionale della Salute.

Si pone in evidenza che le attività in presenza potranno essere riprese solo per i bambini con esito negativo al test antigenico rapido (T10). I bambini per i quali dovesse permanere la positività, devono restare in quarantena domiciliare fino all'esecuzione di ulteriore test prescritto dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di Medicina Generale.

### **3. Scuola primaria**

#### **3.1. Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente)**

In questo caso, devono essere osservate le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo, si prevede:

- attività didattica: in presenza, con raccomandazione di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;
- misura sanitaria: **sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare** da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e **da ripetersi dopo cinque giorni (T5)**.

In questo caso, per agevolare l'accesso alla fase diagnostica, l'esecuzione del test antigenico rapido al T0 e quello da ripetersi dopo 5 giorni (T5) potrà avvenire:

- a) direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta o dei Medici di Medicina Generale che dovessero erogare questa prestazione per i propri assistiti;
- b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati accreditati o autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione di "Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2" (Rdt) **che potrà essere prodotta per T0 e T5** dai Pediatri di Libera Scelta e dai Medici di Medicina Generale mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

Nel caso di cui alla lettera b), il genitore/tutore/affidatario riceverà con modalità digitali dal Pediatra di Libera Scelta e dal Medico di Medicina Generale la richiesta prodotta mediante il sistema "IRIS" e potrà accedere ad uno qualunque degli erogatori (farmacie, laboratori) della rete regionale SARS-CoV-2.

Nella fase transitoria tale richiesta avrà l'attuale layout che comprende anche altre informazioni mentre nella fase a regime (entro fine corrente mese), tale richiesta avrà il layout della "Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2" (Rdt).

Nella fase a regime, il genitore/tutore/affidatario riceverà anche un SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema "IRIS" in cui sarà indicato il numero di Rdt e l'indicazione a rivolgersi presso una farmacia o presso un laboratorio per l'esecuzione del test.



La farmacia o il laboratorio, utilizzando la funzionalità di "Gestione semplificata" del sistema "IRIS", richiamerà il numero di Rdt e procederà all'effettuazione del test antigenico rapido.

Tutti gli erogatori del test antigenico rapido (Medico, Farmacie, Laboratori) dovranno:

- registrare immediatamente i dati di esito del test antigenico rapido nel sistema "IRIS" utilizzando come motivo di esecuzione il valore "Sorveglianza scolastica" e selezionare l'istituto scolastico di frequenza del bambino;
- stampare e consegnare al genitore/tutore/affidatario del bambino copia dell'attestato di esito del test SARS-CoV-2.

La disponibilità dell'esito del test sarà comunicata al genitore/tutore/affidatario del bambino a mezzo SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema "IRIS" in modo da poterlo comunque recuperare a mezzo Portale regionale della Salute.

In caso di **esito negativo al T0 di tutti i componenti della classe**, si potrà rientrare in presenza.

In caso di **tampone con esito positivo per uno degli allievi sottoposti alla sorveglianza**, il Dirigente scolastico/Referente scolastico Covid-19 sarà informato dal familiare nonché dal SISF del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente che adotterà le misure previste dalle disposizioni vigenti.

Si pone in evidenza che in presenza di due casi di positività nella classe, si dovrà procedere come di seguito specificato.

### **3.2. Presenza di almeno due casi di positività nella classe (allievo e/o docente)**

In questo caso, devono essere osservate le seguenti misure.

In presenza di **almeno due casi positivi** devono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:

- attività didattica: è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: **quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo (T10)**.

In questo caso, per agevolare l'accesso alla fase diagnostica, **l'esecuzione del test antigenico rapido al decimo giorno (T10)** potrà avvenire:

- a) direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta o dei Medici di Medicina Generale che dovessero erogare questa prestazione per i propri assistiti;
- b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati accreditati o autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione di "Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2" (Rdt) che sarà prodotta dai Pediatri di Libera Scelta e dai Medici di Medicina Generale mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

Nel caso di cui alla lettera b), il genitore/tutore/affidatario riceverà con modalità digitali dal Pediatra di Libera Scelta e dal Medico di Medicina Generale la richiesta prodotta mediante il sistema "IRIS" e potrà accedere ad uno qualunque degli erogatori (farmacie, laboratori) della rete regionale SARS-CoV-2.

Nella fase transitoria tale richiesta avrà l'attuale layout che comprende anche altre informazioni mentre nella fase a regime (entro fine corrente mese), tale richiesta avrà il layout della "Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2" (Rdt).

Nella fase a regime, il genitore/tutore/affidatario riceverà anche un SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema "IRIS" in cui sarà indicato il numero di Rdt e l'indicazione a rivolgersi presso una farmacia o presso un laboratorio per l'esecuzione del test.



La farmacia o il laboratorio, utilizzando la funzionalità di "Gestione semplificata" del sistema "IRIS", richiamerà il numero di Rdt e procederà all'effettuazione del test antigenico rapido.

Tutti gli erogatori del test antigenico rapido (Medico, Farmacie, Laboratori) dovranno:

- registrare immediatamente i dati di esito del test antigenico rapido nel sistema "IRIS" utilizzando come motivo di esecuzione il valore "Sorveglianza scolastica" e selezionare l'istituto scolastico di frequenza del bambino;
- stampare e consegnare al genitore/tutore/affidatario del bambino copia dell'attestato di esito del test SARS-CoV-2.

La disponibilità dell'esito del test sarà comunicata al genitore/tutore/affidatario del bambino a mezzo SMS/email al recapito registrato dal Medico nel sistema "IRIS" in modo da poterlo comunque recuperare a mezzo Portale regionale della Salute.

In caso di **tampone con esito positivo per gli allievi sottoposti alla sorveglianza**, il Dirigente scolastico/Referente scolastico Covid-19 sarà informato dal familiare nonché dal SISP del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente che adotterà le misure previste dalle disposizioni vigenti.

Il Dirigente scolastico (o suo delegato), venuto a conoscenza di dei casi confermati nella classe del proprio istituto scolastico, deve:

- a) informare "Referente ASL Covid-19" del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente della presenza del caso di positività o di possibili focolai;
- b) individuare i "contatti scolastici" e segnalarli, tramite il foglio elettronico allegato, al "Referente ASL Covid-19" del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, con le modalità di seguito indicate;
- c) attuare le misure di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo come indicate all'art. 4 del decreto-legge n.1/2022 e come da Circolare interministeriale prot. 000011 del 08.01.2022;
- d) verificare ai fini del rientro a scuola, il possesso dell'attestazione di negatività del test eseguito;
- e) assicurare il rispetto del divieto di accesso o permanenza nei locali scolastici di soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La quarantena dovrà essere osservata dagli allievi, sulla base della comunicazione prodotta dal Dirigente dell'Istituto Scolastico e resa nota mediante il Registro elettronico di classe nonché in base al provvedimento predisposto e reso nota al Dirigente scolastico da parte del SISP/Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente.

#### **4. Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)**

##### **4.1. Presenza di un solo caso di positività nella classe (allievo o docente)**

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica: **in presenza**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e raccomandazione di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: **Auto-sorveglianza**.



#### **4.2. Presenza di due casi di positività nella classe (allievo e/o docente)**

In presenza di **due casi positivi nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

- A. per gli alunni che **non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo**, si prevede:
- attività didattica: è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di **dieci giorni**;
  - misura sanitaria: **quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo (T10)**.
- B. per gli alunni che **abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo**, si prevede:
- attività didattica: **in presenza**, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni con raccomandazione di non consumare pasti a scuola, a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
  - misura sanitaria: **Auto-sorveglianza**.

In questo caso, per agevolare l'accesso alla fase diagnostica, **l'esecuzione del test antigenico rapido al decimo giorno (T10)** potrà avvenire:

- a) direttamente presso gli ambulatori dei Pediatri di Libera Scelta o dei Medici di Medicina Generale che dovessero erogare questa prestazione per i propri assistiti;
- b) presso le farmacie aperte al pubblico convenzionate o presso i laboratori di analisi privati accreditati o autorizzati facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2, previa emissione di "Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2" (Rdt) che sarà prodotta dai Pediatri di Libera Scelta e dai Medici di Medicina Generale mediante il sistema informativo regionale "IRIS".

Nel caso di cui alla lettera b), il genitore/tutore/affidatario riceverà con modalità digitali dal Pediatra di Libera Scelta e dal Medico di Medicina Generale la richiesta prodotta mediante il sistema "IRIS" e potrà accedere ad uno qualunque degli erogatori (farmacie, laboratori) della rete regionale SARS-CoV-2.

Nella fase transitoria tale richiesta avrà l'attuale layout che comprende anche altre informazioni mentre nella fase a regime (entro fine corrente mese), tale richiesta avrà il layout della "Richiesta dematerializzata test SARS-CoV-2" (Rdt).

Nella fase a regime, il genitore/tutore/affidatario riceverà anche un SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema "IRIS" in cui sarà indicato il numero di Rdt e l'indicazione a rivolgersi presso una farmacia o presso un laboratorio per l'esecuzione del test.

La farmacia o il laboratorio, utilizzando la funzionalità di "Gestione semplificata" del sistema "IRIS", richiamerà il numero di Rdt e procederà all'effettuazione del test antigenico rapido.

Tutti gli erogatori del test antigenico rapido (Medico, Farmacie, Laboratori) dovranno:

- registrare immediatamente i dati di esito del test antigenico rapido nel sistema "IRIS" utilizzando come motivo di esecuzione il valore "Sorveglianza scolastica" e selezionare l'istituto scolastico di frequenza del bambino;
- stampare e consegnare al genitore/tutore/affidatario del bambino copia dell'attestato di esito del test SARS-CoV-2.



La disponibilità dell'esito del test sarà comunicata al genitore/tutore/affidatario del bambino a mezzo SMS/e-mail al recapito registrato dal Medico nel sistema "IRIS" in modo da poterlo comunque recuperare a mezzo Portale regionale della Salute.

In caso di **tampone con esito positivo per uno degli allievi sottoposti alla sorveglianza**, il Dirigente scolastico/Referente scolastico Covid-19 sarà informato dal familiare nonché dal SISIP del Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente che adotterà le misure previste dalle disposizioni vigenti.

Alla luce della nuova normativa, i **requisiti per poter frequentare in presenza**, seppur in regime di Auto - sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'allunno interessato**. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente *"per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [.....]."*

Pertanto, i genitori/tutori/affidatari o il ragazzo maggiorenne potranno esibire il Green pass vaccinale di cui all'art. 9 comma 2 lett. a) del decreto-legge n.52/2021 e sss.mm.ii. oppure l'attestato vaccinale rilasciato dal Punto vaccinale.

#### **4.3. Presenza di almeno tre casi di positività nella classe (allievi e/o docente)**

In presenza di **almeno tre casi di positività nella classe** vengono disposte le seguenti misure.

Per **gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi** si prevede:

- attività didattica: è **sospesa l'attività in presenza**, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: si **applicano le misure di quarantena e isolamento** nonché la **strategia di testing** previste dalla circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) così come recepita con le circolari della Regione Puglia prot. AOO/005/000249 del 11.01.2022 e ss.mm.ii.

In questo caso, l'accesso alla fase diagnostica dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla circolare prot. AOO/005/000249 del 11.01.2022 e ss.mm.ii. nonché secondo quanto indicato nei paragrafi precedenti.

Si pone in evidenza che, come precisato con la circolare interministeriale prot. 0000011 del 08.01.2022:

- a) durante il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza *"è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19."*, così come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute prot.0060136 del 30/12/2021;
- b) **non è consentito accedere o permanere** nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n.133).



## **5. Esecuzione test antigenici rapidi (T5) per DL 01/2022**

Ai sensi dell'art. 5 del DL n.1/2022 che prevede misure specifiche, fino al 28.02.2022, per favorire l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19, nel caso in cui venga **richiesta l'esecuzione dei test antigenici rapidi (T5) per gli allievi delle scuole secondarie di I e II grado che si trovano in Auto-sorveglianza**, è necessaria la prescrizione medica da parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta ossia la ricetta dematerializzata SSN prodotta mediante le funzionalità già in uso e secondo le indicazioni operative specifiche emanate dai Ministeri competenti/Sogei. In questo caso, l'onere è a carico della Struttura Commissariale nazionale per l'Emergenza Covid-19. Tali test sono erogabili unicamente presso le farmacie convenzionate e presso le strutture di laboratorio che hanno aderito ai protocolli nazionali solo in presenza della specifica ricetta dematerializzata SSN.

Le farmacie convenzionate e le strutture di laboratorio che erogano i test in base a quanto previsto dal DL n.1/2022 dovranno obbligatoriamente utilizzare le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria secondo le specifiche indicazioni operative.

In caso di esito positivo al test antigenico rapido erogato ai sensi dell'art. 5 del DL n.1/2022, **l'erogatore dovrà sempre registrare l'esito anche nel Sistema informativo regionale "IRIS"** ai fini delle attività di sorveglianza e gestione dei Casi Covid-19 come da disposizioni nazionali e regionali vigenti.

## **6. Personale scolastico**

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso:

- a) per il **Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni**, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia;
- b) per la **Scuola primaria**:
  - con un solo caso, si applica la misura dell'Auto-sorveglianza;
  - con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia;
- c) per la **Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)**:
  - con un solo caso, si applica la misura dell'Auto-sorveglianza;
  - con almeno due casi, si applicano le misure previste dalla Circolare del Ministero della Salute prot. 00060136 del 30.12.2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) nonché quanto previsto dalle circolari attuative della Regione Puglia.

## **7. Obbligo di esibizione per rientro a scuola**

Ai fini della riammissione a scuola nelle diverse fattispecie sopra riportate, i genitori/tutori/affidatari del minore ovvero il ragazzo maggiorenne dovrà esibire la copia di **Attestato di esito negativo del test antigenico rapido o molecolare** eseguito nei termini sopra indicati e stampato dall'erogatore del test nonché prelevabile mediante accesso ai servizi "on line" del Portale regionale della Salute.



## **8. Fase transitoria**

Fino all'adeguamento (a breve) delle piattaforme regionali, per la gestione degli scenari come sopra descritti, i Dirigenti scolastici dovranno continuare ad utilizzare l'allegato 1 qui di seguito riportato, come previsto con note prot. AOO/005/0007294 del 13.11.2021, prot. AOO/005/0007333 del 15.11.2021 e prot. 0007424 del 19.11.2021, quale titolo abilitante all'esecuzione dei test antigenici rapidi presso le farmacie convenzionate o presso i laboratori di analisi facenti parte della rete regionale SARS-CoV-2 della Regione Puglia.

## **9. Monitoraggio settimanale**

Il "Referente ASL Covid-19" del SISP/Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente assicura l'invio ogni lunedì mattina alla Sezione Promozione della Salute e del Benessere dei dati inerenti il monitoraggio settimanale dei casi scolastici.

\*\*\*